

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1117

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NATOLI, BOZZI, BERLINGUER, CARONIA, CIANCA, CINCIARI
RODANO MARIA LISA, DI VITTORIO, D'ONOFRIO, L'ELTORE,
LIZZADRI, QUINTIERI, TURCHI**

Annunziata il 3 agosto 1954

Provvidenze a favore delle famiglie colpite
dal nubifragio abbattutosi su Roma il 27 agosto 1953

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta di legge vuol conseguire lo scopo di dare alle famiglie romane che non poterono godere del concorso dello Stato nell'opera di ripristino dei beni che ebbero distrutti o danneggiati dal violento nubifragio del 27 agosto 1953, la possibilità di fruire, sia pure a distanza di molto tempo, di tale beneficio.

La legge, infatti, se autorizza lo Stato a concorrere con prestiti e contributi a risanare i danni prodotti da pubbliche calamità ad impianti industriali, commerciali, ad immobili di proprietà di privati, ad imprese artigiane, a beni che appartengono alla collettività, non stabilisce, invece, se debba intervenire analogo ausilio in favore delle famiglie che per la stessa circostanza abbiano avuti danneggiati o distrutti gli arredi domestici, il corredo familiare, gli attrezzi da lavoro. A tale lacuna, appunto la presente proposta di legge vuole ovviare.

Non v'è dubbio che l'opera di accertamento ai fini di una eventuale riparazione del danno patito da beni di uso domestico, specie se a distanza di tempo, può presentare difficoltà non lievi, ma tale ostacolo è agevolmente superabile ove si sostituisca al criterio della riparazione del danno quello della

erogazione di un sussidio in favore delle famiglie danneggiate.

È da notare che nel caso contemplato, i sussidi e i soccorsi di prima urgenza che furono distribuiti alle famiglie colpite risultarono del tutto inadeguati poiché fu ufficialmente comunicato che oltre alla distribuzione di pacchi vestiario furono erogati aiuti in denaro per poco più di 7 milioni dal Ministero dell'interno e per circa dieci milioni dal comune di Roma.

Di tale stato di cose si rese del resto conto il Consiglio comunale di Roma che, nella seduta del 22 ottobre 1953, dette mandato ai consiglieri comunali i quali fossero anche membri del Parlamento, di presentare questa proposta di legge, intesa per l'appunto ad assicurare alle famiglie sinistrate quel soccorso che mancò loro al momento della sciagura.

Il numero delle famiglie colpite si aggira sulle 500. Almeno 484 famiglie gravemente danneggiate furono segnalate dalla Prefettura di Roma; la Giunta municipale nella seduta del 22 ottobre 1953 dichiarò di avere accertato che, fra queste, 314 ebbero la casa resa inabitabile dall'alluvione; una associazione privata che promosse un censimento a mezzo

di appositi moduli dette notizia di 684 famiglie sinistrate gravemente.

In merito all'entità dei danni, le inchieste svolte allora da vari enti, le dichiarazioni rese dagli interessati, e sopralluoghi effettuati da numerosi fra i firmatari la presente proposta di legge permettono di presumere che i danni subiti dalle famiglie in media oscillano fra le 200 mila e le 400 mila lire.

È in base a tali valutazioni che viene proposta la somma di cui all'articolo 5,

somma che si propone sia reperita nello stanziamento indicato dal capitolo 146, titolo II dello stato di previsione della spesa straordinaria del Ministero dell'interno.

Agli onorevoli colleghi si chiede di voler esprimere parere favorevole su questa proposta di legge la quale non richiede al bilancio dello Stato un sacrificio finanziario troppo grave mentre rappresenta un sensibile e doveroso aiuto a quelle famiglie che in conseguenza di una pubblica calamità dovettero sopportare spese onerosissime per i loro bilanci.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In dipendenza dei danni prodotti dal nubifragio abbattutosi su Roma il 27 agosto 1953 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni a favore dell'Ente comunale di assistenza di Roma, allo scopo di concedere un sussidio alle famiglie che, a causa dell'allagamento della propria abitazione, hanno subito danni al mobilio e ad altri arredi domestici, agli utensili ed attrezzi di lavoro, ad oggetti di vestiario e biancheria, a mezzi di locomozione, a provviste alimentari.

ART. 2.

Il servizio della distribuzione di sussidi di cui all'articolo 1 sarà espletato dagli uffici dell'Ente comunale di assistenza.

ART. 3.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le famiglie danneggiate dovranno presentare la richiesta di sussidio agli uffici dell'Ente comunale di assistenza.

ART. 4.

L'Ente comunale di assistenza, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, compilerà un elenco delle famiglie riconosciute aventi diritto al sussidio di cui all'articolo 1; stabilirà l'entità dei sussidi da erogare per ogni famiglia avente diritto; sottoporrà l'elenco delle famiglie e le valuta-

zioni sull'entità dei sussidi al Consiglio comunale, e, uditone il parere favorevole, procederà alla distribuzione dei sussidi.

ART. 5.

La spesa di lire 100 milioni di cui all'articolo 1 graverà il capitolo 146, titolo II, dello stato di previsione della spesa straordinaria del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.